



Comune di Frassino

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926 - 910

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; ragioneria@comune.frassino.cn.it
tecnico@comune.frassino.cn.it info@comune.frassino.cn.

Prot. n. 2202

Frassino li, 8 settembre 2025

ORDINANZA N. 18 / 2025

IL SINDACO

Viste le proprie Ordinanze nn. 7 e 16/2025 acclamate al n. 1469 in data 05/06/2025 e n. 2000 in data 05/08/2025 del Nostro Protocollo con le quali veniva istituito il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì e domenica a far data dal 10.06.2025, nonché dalle ore 7,00 alle ore 1300 nelle giornate di sabato del mese di agosto, limitatamente ai n. 4 stalli di Piazza Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, esclusivamente nei giorni in cui è presente il banco di frutta e verdura;

Riscontrata la disponibilità del titolare del banco della verdura a posizionare il suddetto anche per la giornata di sabato 13 settembre 2025, mantenendo il medesimo orario degli altri giorni;

Considerato che in tal modo si aumenta il servizio a favore della popolazione residente e fluttuante;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione della circolazione e sosta dei veicoli, in modo da poter permettere la regolare installazione del banco in questione;

VISTO l'art. 5 comma 3 D.Lgs. 285/1992;
VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. 285/1992;
VISTO l'art.38 comma 3 D.Lgs. 285/1992;
VISTA la normativa vigente in materia;

ORDINA

Il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 di sabato 13 settembre 2025, limitatamente ai n. 4 stalli di Piazza Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, per il posizionamento del banco di frutta e verdura.

DISPONE

Il posizionamento di segnali e di copia della presente ordinanza, attenendosi agli orari sopra indicati

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971,n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio.
- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL SINDACO
ELLENA Roberto
Firmato digitalmente